


Allegato alla Delibera CC
n. 55 del 19/09/2013

Il Segretario Generale
Dott. Siro Podda



COMUNI DI SELARGIUS



COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

***Regolamento sugli obblighi di
pubblicazione concernenti i
componenti degli organi di
indirizzo politico***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/09/2013



INDICE

	pagina
.....	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Diffusione	3
Art. 3 - Dati da pubblicare sul sito istituzionale	3
Art. 4 - Modalità di pubblicazione	4
Art. 5 - Obbligo di trasmissione dei dati	4
Art. 6 - Sanzioni	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	5



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Selargius, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Articolo 2 Diffusione

1. Copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti in occasione della convalida della elezione, nonché agli Assessori all'atto della loro accettazione della nomina.
2. Il presente Regolamento deve essere altresì disponibile sul sito web del Comune.

Articolo 3 Dati da pubblicare sul sito istituzionale

1. I dati da pubblicarsi sul sito istituzionale sono i seguenti:
 - a) atto di nomina o di proclamazione;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le seguenti dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 441/1982 relative a:
 - i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società;
 - le quote di partecipazione a società;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - g) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - h) per i soli titolari di cariche elettive (Consiglieri Comunali), la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
2. I dati oggetto di pubblicazione di cui sopra sono relativi ai titolari di cariche elettive (Sindaco e Consiglieri Comunali) e di governo (Assessori Comunali); i medesimi dati, con esclusione di quelli di cui al punto h), riguardano anche il coniuge non separato ed i



parenti entro il secondo grado dei titolari di cariche, se essi consentono alla pubblicazione. A tal fine i titolari delle cariche elettive e di governo dovranno trasmettere, entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5, la documentazione di cui al precedente comma del presente articolo riguardante la propria situazione e quella del coniuge non separato e dei parenti affini entro il secondo grado. La mancata trasmissione dei documenti riferiti a questi ultimi equivale a mancato consenso e di ciò verrà dato atto nel sito istituzionale del Comune.

Articolo 4

Modalità di pubblicazione

1. I dati di cui al precedente comma 1 dell'articolo 3 devono essere resi disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, all'indirizzo web "www.comune.selargius.ca.it".
2. L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato annualmente, ed inoltre all'inizio e al termine di ogni legislatura.
3. I dati relativi a ciascun amministratore devono essere pubblicati sul sito istituzionale entro tre mesi dalla data dell'elezione o della nomina e fino al terzo anno successivo alla cessazione dalla carica, mentre quelli relativi alla situazione patrimoniale dell'amministratore e relativi ai dati trasmessi dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado devono essere mantenuti solo fino alla data di cessazione dalla carica.

Articolo 5

Obbligo di trasmissione dei dati

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 3 devono trasmettere i dati di cui all'articolo 3 comma 1 entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti alla carica di Consigliere ovvero dall'accettazione della nomina ad Assessore.
2. E' onere dei soggetti di cui al 1° comma comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale tutti i dati e i documenti necessari per il tempestivo aggiornamento degli stessi.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i dati devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Sanzioni

1. Per l'inottemperanza, da parte degli amministratori, all'obbligo di trasmissione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento, sono stabilite le seguenti sanzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 D. Lgs. 33/2013 (*massimo 10.000, minimo 500 Euro*):

- a) Da Euro seimila a Euro diecimila per la mancata trasmissione di tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale (di cui alla lettera **f**) del precedente articolo 3 comma 1) e reddituale (di cui alle lettere **d**), **e**) e **g**) del precedente articolo 3 comma 1);
- b) Da Euro duemilacinquecento ad Euro cinquemila per la mancata trasmissione di tutti i dati patrimoniali (di cui alla lettera **f**) del precedente articolo 3 comma 1) o reddituali (di cui alle lettere **d**), **e**) e **g**) del precedente articolo 3 comma 1);
- c) Da Euro cinquecento ad Euro mille per l'incompleta trasmissione dei dati reddituali (di cui alle lettere **d**), **e**) e **g**) del precedente articolo 3 comma 1) e/o patrimoniali (di cui alla lettera **f**) del precedente articolo 3 comma 1) e/o per la mancata o incompleta trasmissione dei documenti di cui alle lettere **b**) e **h**) del comma 1



dell'articolo 3.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano nella misura massima, qualora i dati richiesti non siano trasmessi trascorsi quindici giorni dalla contestazione dell'inottemperanza di cui al comma 5 del presente articolo.
3. La modulazione delle sanzioni, salva l'applicazione della misura massima nella fattispecie di cui al comma 2, è effettuata tenendo conto delle conseguenze delle violazioni ai fini della realizzazione del principio di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Comunale con la quale si approva il Piano Triennale della Trasparenza, e comunque a partire dal 17 ottobre 2013, centottantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013.
5. L'irrogazione delle sanzioni di cui sopra deve essere preceduta dalla contestazione dell'inottemperanza e dall'invito a regolarizzare la trasmissione entro quindici giorni.
6. L'organo competente alla rilevazione dell'inottemperanza e all'irrogazione della sanzione è il Segretario Comunale.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, per quindici giorni ed entra in vigore il 05/10/2013.